

STATUTO

CAPITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

ARTICOLO PRIMO (Preambolo, denominazione ed ambito di attività territoriale)

La ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITA' TESSILI EUROPEE, qui di seguito denominata ACTE, è fondata e si regge sul seguente statuto, sul proprio regolamento interno e sulla legislazione disponibile, in vigore.

L'attività dell'Associazione si estende a tutto il territorio europeo. Tale azione sarà inoltre aperta alla partecipazione e/o alla collaborazione di enti di paesi terzi.

ARTICOLO SECONDO (Sede)

L'associazione ha la propria sede sociale nella città di Guimarães (Portogallo), Vale do Ave – Rua Capitão Alfredo Guimarães, 1 – 4800 Guimarães.
La sede sociale potrà essere spostata ad un diverso indirizzo, per semplice decisione della Commissione Esecutiva.

ARTICOLO TERZO (Obiettivo Sociale)

L'associazione ha come obiettivo quello di rappresentare e difendere gli interessi delle Comunità Territoriali e degli organismi aderenti, rappresentativi dei territori con presenza nei settori tessile, abbigliamento, pelle, calzature ed accessori moda. Per condurre e/o partecipare in programmi di cooperazione transnazionale. Per promuovere e partecipare in programmi di sviluppo locale. Per promuovere azioni di formazione professionale.

ARTICOLO QUARTO (Attività)

Al fine di poter raggiungere il proprio obiettivo sociale, ACTE può promuovere tra le altre, le seguenti attività:

1. Collaborare con l'obiettivo di conseguire:
 - Lo sviluppo economico e l'appoggio all'occupazione
 - L'apertura reciproca dei mercati internazionali
 - Il supporto alla competitività imprenditoriale e dei sistemi di produzione locale
 - Il rispetto dell'ambiente e l'applicazione delle Agende 21 locali
 - Il rispetto delle clausole sociali e l'appoggio al consumo etico

2. Stringere rapporti di collaborazione e scambio di esperienze in particolare nell'ambito della cultura, della formazione, dell'ambiente e delle relazioni sociali.

3. Stimolare le relazioni di collaborazione e lo scambio tra i membri, attraverso visite di studio, pubblicazione e diffusione di informazioni, ovvero anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni e conferenze.

4. Stimolare la cooperazione allo sviluppo, in particolare con i territori che hanno relazioni storiche o con le zone originarie di immigrazione esistente nell'attualità, in ognuno dei territori soci dell'Associazione.

5. Preparare progetti cofinanziati nel quadro dei programmi europei in tutti gli ambiti di attività dei propri membri associati.

CAPITOLO II (MEMBRI)

ARTICOLO QUINTO (Membri ed adesione)

1. Possono essere soci dell'Associazione:

1. Comunità territoriali di amministrazioni locali e regionali

a) **Membri fondatori**, ovvero coloro che assunsero l'iniziativa a Guimaraes in data 4-3-1991 e che approvarono quello che fu designato come Protocollo di Guimarães.

b) **Membri effettivi**, ovvero coloro che hanno aderito posteriormente

2. Altre entità che non siano Istituzioni Territoriali.

a) Membri aderenti

- Gli aggruppamenti territoriali dell'industria e delle imprese tessili, abbigliamento, pelle e calzature
- I Sindacati e le Organizzazioni dei Lavoratori;
- Le Camere di Commercio;
- Le Università;
- I Centri di Insegnamento Superiore ed i Centri di Ricerca;
- Associazioni ed Agenzie di Sviluppo Locale e Regionale;
- Tutte le strutture organizzate, in particolare i sindacati dei lavoratori, che possano fornire un'esperienza utile al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

b) Membri Straordinari

- Gli enti pubblici o privati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in particolare attraverso il contributo di sovvenzioni.

2. Diritto di parola e di voto

I membri fondatori ed i membri effettivi godono del diritto di parola e di voto, mentre i membri aderenti ed i membri straordinari godono solamente del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, potendo partecipare anche alle riunioni degli Organi Sociali, senza però diritto di voto.

3. Ammissione dei membri

Qualsiasi nuova adesione sarà sottoposta all'approvazione della Commissione Esecutiva. Per l'approvazione, sarà richiesta l'unanimità. L'Assemblea Generale dovrà ratificare qualsiasi nuova adesione.

4. Cessazione dei membri

Perderà la qualità di membro dell'Associazione chiunque ne faccia esplicita richiesta, ovvero coloro che non parteciperanno nelle riunioni in maniera reiterata, o che omettano di pagare la quota associativa corrispondente per un periodo di due anni consecutivi. Sarà data informazione annuale all'Assemblea Generale delle cessazioni che si sono venute a creare per ragioni di mancato pagamento della quota associativa.

CAPITOLO III (ORGANI SOCIALI)

ARTICOLO SESTO (Strutture)

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- Un'Assemblea Generale
- Una Commissione Esecutiva
- Un Consiglio Fiscale

ARTICOLO SETTIMO (Assemblea Generale)

1. Composizione

L'Assemblea Generale sarà composta da un rappresentante di ogni ente membro, formalmente accreditato da tale entità ovvero attraverso persone delegate attraverso un documento spedito dal rappresentante, o attraverso il rappresentante di più alto grado di tale ente.

2. Periodicità delle riunioni delle Assemblee Generali

1. L'Assemblea Generale ordinaria si celebrerà almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea Generale straordinaria si celebrerà quando lo richiedano le circostanze.

ARTICOLO OTTAVO (Tavolo dell'Assemblea Generale)

1. Il tavolo dell'Assemblea Generale è composto da un presidente ed un segretario, eletti nell'Assemblea Generale.
2. In caso di assenza o di impossibilità a partecipare da parte del presidente, questo sarà sostituito dal Segretario.
3. In caso di assenza o di impossibilità a partecipare da parte del Segretario, la sua sostituzione sarà effettuata da uno dei membri presenti, su invito del Presidente.

ARTICOLO NONO (Competenze dell'Assemblea Generale)

1. Competenze

1. L'Assemblea Generale avrà come competenze quelle di esaminare ed approvare:
 - Il rapporto annuale di attività realizzate ed il rapporto finanziario
 - Il rapporto con gli orientamenti ed il budget per l'esercizio seguente
 - La quota annuale che dovranno pagare i membri
 - La modificazione dello Statuto
 - La nuova composizione degli incarichi direttivi
 - La ratificazione delle nuove adesioni, su proposta della Commissione Esecutiva

2. Segreteria dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale disporrà di una Segreteria, che avrà le seguenti competenze:

- Convocare l'Assemblea
- Redazione degli atti di tali assemblee
- Vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto
- Fornire supporto alla Presidenza dell'Assemblea Generale

ARTICOLO DECIMO (Commissione Esecutiva)

1. Composizione

L'organo responsabile dell'amministrazione dell'Associazione, detto Commissione Esecutiva, è eletto dall'Assemblea Generale e sarà composto da:

- Un Presidente
- Un Vicepresidente per ogni Stato Membro
- Vice Presidenti Settoriali
- Un Segretario Esecutivo
- Un Tesoriere
- Un rappresentante, che sarà eletto qualora il numero dei membri di cui sopra sarà pari

2. Riunioni

La Commissione Esecutiva si riunirà almeno due volte all'anno.

3. Funzioni del Presidente

1. Le competenze proprie del Presidente sono:
 - a) Rappresentare l'Associazione nei giudizi ed al di fuori di essi
 - b) Presiedere le riunioni della Commissione Esecutiva
 - c) Firmare accordi, sia quelli di natura bancaria che per la partecipazione in progetti.
 - d) Accompagnare a validare il lavoro del Segretario Esecutivo
 - e) Vigilare per la corretta esecuzione degli accordi adottati dalla Commissione Esecutiva, così come per quelli adottati dall'Assemblea Generale.
2. Il Presidente potrà delegare la propria rappresentanza ad un membro della Commissione Esecutiva, o delegare una terza persona, membro di ACTE, per affrontare un tema specifico.

ARTICOLO UNDICESIMO (Competenze della Commissione Esecutiva)

1. Sono competenze della Commissione Esecutiva:
 1. Dare seguito agli accordi adottati dall'Assemblea Generale;
 2. Sottomettere all'Assemblea Generale le decisioni che dovranno essere adottate;
 3. Approvare i criteri di applicazione del budget;
 4. Proporre nuove adesioni di membri;
 5. Approvare la formazione di gruppi di lavoro e di commissioni formate tra membri;
 6. Proporre all'Assemblea Generale l'elezione degli organi sociali;
 7. Decidere il luogo della celebrazione dell'Assemblea Generale ordinaria annuale.

2. La Commissione Esecutiva stabilirà il regolamento interno che definirà le modalità di funzionamento di ACTE

ARTICOLO DODICESIMO (Segreteria Esecutiva)

1. La Commissione Esecutiva organizzerà una Segreteria Esecutiva che sarà coordinata dal Segretario Esecutivo.

2. Sono competenze della Segreteria Esecutiva:

- a) Eseguire le decisioni adottate dalla Commissione Esecutiva, e dall'Assemblea Generale.
- b) Fornire supporto alle attività realizzate dal Presidente.
- c) Coordinare le attività e le informazioni dei soci e rispondere alle loro richieste.
- d) Sviluppare e canalizzare i suggerimenti dei soci.
- e) Presentare proposte alla Commissione Esecutiva.
- f) Preparare e convocare le riunioni della Commissione Esecutiva, così come tutti gli altri atti.
- g) Preparare il rapporto annuale di attività

ARTICOLO TREDICESIMO (Tesoreria Generale)

1. Organizzazione della Tesoreria Generale

- a) L'Associazione potrà avvalersi di una Tesoreria Generale, coordinata dal Tesoriere della Commissione Esecutiva, con tutti i mezzi necessari per il funzionamento delle proprie attività, previa autorizzazione della Commissione Esecutiva;
- b) La Tesoreria Generale potrà avvalersi di un segretario della Tesoreria, designato dal Tesoriere.
- c) In ognuna delle Vice-presidenze nazionali potrà esserci un Tesoriere Aggiunto, assegnato a tale funzione da parte del rispettivo vice presidente nazionale.
- d) Per rappresentare ACTE, nelle contabilità bancarie, per fare uso dei fondi sono necessarie, sempre, due firme, nei seguenti termini:

- 1) - Nella Tesoreria Generale sono obbligatorie le firme del Tesoriere, o del Presidente, e del rispettivo Segretario della Tesoreria;
- 2) - In ognuna delle Vice-presidenze nazionali sono obbligatorie la firma del vice presidente e del rispettivo Tesoriere Aggiunto;

- e) Il Segretario della Tesoreria Generale risponde davanti al Tesoriere dell'Associazione;
- f) Il Tesoriere Aggiunto, in ognuna delle Vice-Presidenze, risponde, prima davanti al proprio vice presidente nazionale, e poi, davanti al Tesoriere;
- g) Il Segretario della Tesoreria Generale, così come i tesoriere aggiunti in ognuna delle Vice-presidenze nazionali, sono responsabili davanti al presidente dell'Assemblea Generale, in quanto non sono membri della Commissione Esecutiva, nonostante possano parteciparne ai lavori.

2. Sono competenze del Tesoriere dell'Associazione:

- a - Vigilare e controllare le risorse dell'Associazione, seguendo le indicazioni del Presidente. Allo stesso modo, dicasi anche per i beni e valori depositati o consegnati all'Associazione.
- b - Procedere ai pagamenti ed agli incassi dovuti, in accordo con le indicazioni della Presidenza ed in conformità con il budget approvato, ed il regolamento interno
- c - La raccolta delle quote associative
- d - La presentazione di un Budget ed il Rapporto Finanziario annuale, che previa approvazione da parte della Commissione Esecutiva, sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale
- e - La presentazione di rapporti finanziari qualora questi vengano richiesti dalla Commissione Esecutiva, dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Fiscale
- f - Coordinare la Tesoreria Generale;
- g - Assicurare il coordinamento della Tesoreria Generale, così come della Tesoreria Aggiunta in ognuna della Vice-presidenze, per la consegna posteriore di tutte le fatture di spesa di responsabilità della Associazione, assieme ai servizi di contabilità generale che funzionano nella Sede dell'Associazione.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO (Consiglio Fiscale)

1. Composizione

Il Consiglio Fiscale è composto da tre membri: un presidente e due rappresentanti.

2. Competenze

Sono di competenza del Consiglio fiscale:

- a) L'emissione di un rapporto annuale in cui si controlli lo stato della contabilità realizzata dalla Tesoreria, che sarà presentato all'Assemblea Generale. Il rapporto del Consiglio fiscale conterrà sia giudizi che proposte in base alla convenienza, per migliorare e validare lo stato della contabilità annuale.
- b) Esigere, quando si consideri necessario, tutta la documentazione opportuna per realizzare tale rapporto.

ARTICOLO QUINDICESIMO (Elezioni e durata dei mandati)

I titolari degli organi sociali sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 3 anni, potendo essere rieletti.

CAPITOLO IV (DISPOSIZIONI DIVERSE)

ARTICOLO SEDICESIMO (Patrimonio e Fondi)

1. Sono considerate risorse dell'Associazione:
 - a) Le quote annuali stabilite dall'Assemblea Generale
 - b) Le donazioni, sovvenzioni e patrocini
 - c) I profitti derivanti dalle proprie attività
2. L'adesione ad ACTE, per tutto ciò che comporta i Soci effettivi, sarà condizionata al pagamento di una quota annuale, fissata dall'Assemblea Generale.
3. Oltre alle quote associative, l'Associazione potrà ottenere risorse provenienti da sovvenzioni concesse da organismi pubblici o privati.
4. I fondi messi a disposizione di ACTE dovranno essere utilizzati unicamente per l'esecuzione degli obiettivi definiti nello Statuto.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO (Modificazioni dello Statuto)

1. L'Assemblea Generale annuale potrà realizzare cambiamenti allo Statuto.
2. Tali cambiamenti dovranno essere approvati da parte di due terzi dei membri di ACTE, presenti e con diritto di voto

ARTICOLO DICOTTESIMO (Dissoluzione)

1. L'Associazione si dissolverà per decisione dei due terzi dei membri presenti nell'Assemblea Generale, che sarà convocata per tale proposito in forma straordinaria.
2. In caso di dissoluzione, i beni patrimoniali dell'Associazione saranno devoluti alle istituzioni determinate dall'Assemblea Generale, che ne decreta la dissoluzione

ARTICOLO DICIANNOVESIMO (Causa Omissus)

I casi non previsti nello Statuto, si reggeranno attraverso il Decreto Legge 594/74 del 7 Novembre 1974 e attraverso le altre disposizioni di legge applicabili, per tutto ciò che non contraddica quanto stabilito nel presente Statuto.